UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI *SPIN-OFF*

Emanato con Decreto Rettorale n. 15 del 14.1.2025

Art. 1
Principi generali

1. L'Università degli Studi di Brescia (di seguito indicata soltanto come "Università" o "UNIBS"), nel rispetto della normativa nazionale in materia, favorisce e, nei limiti delle risorse disponibili, supporta la costituzione delle società di capitali di diritto italiano, di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, finalizzate al trasferimento, alla industrializzazione e alla successiva commercializzazione dei risultati delle ricerche sviluppate nel contesto delle attività condotte dal personale dell'Università, anche in collaborazione con altri enti.
2. Vengono definiti "spin-off partecipati" dall'Università le società di capitali con le caratteristiche di cui al comma 1, costituite secondo l'iter previsto dal presente Regolamento, alle quali l'Università partecipa in qualità di socio. Vengono definiti "spin-off riconosciuti" dall'Università quelle società di capitali con le caratteristiche di cui al comma 1, costituite secondo l'iter previsto dal presente Regolamento, nelle quali l'Università non acquisisce alcuna quota di partecipazione.
3. La funzione principale, ancorché non esclusiva, delle imprese spin-off è quella di valorizzare un risultato di ricerca, sotto forma di tecnologia brevettata o comunque protetta, know-how sostanziale, prototipi, software e altri manufatti derivanti da attività di ricerca.
4. L'approvazione da parte degli organi amministrativi di UNIBS di una delle due forme previste al precedente comma 2 vale a riconoscere in capo alla società di cui al comma 1 la natura di impresa spin-off ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ad ogni altro effetto previsto dalla normativa nazionale e/o euro-unitaria. Non è consentito il riconoscimento di una società di capitali come spin-off, costituita antecedentemente alla delibera di approvazione da parte dell'Università di Brescia.
5. La permanenza dell'Università in qualità di socio negli 'spin off partecipati' di cui al comma 2 è regolata dalle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in quanto applicabili, e dalle Linee guida per la partecipazione dell'Università degli Studi di Brescia in Enti, organismi e soggetti di diritto pubblico e privato approvate dall'Università di Brescia.
6. La perdita dello status di spin-off, ai sensi del precedente comma 2, deriva dalla ricorrenza di una o più condizioni, accertate dopo il primo biennio di esercizio dalla costituzione e, successivamente, con cadenza annuale, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere della Commissione proprietà intellettuale e spin off:

(i) Lo spin-off ha mutato l'oggetto sociale e non svolge più, in modo esclusivo o prevalente, anche in ragione della composizione dei ricavi risultanti dal conto

economico dell'ultimo bilancio disponibile, l'attività di valorizzazione dei risultati della ricerca per i quali è stato approvato.

(ii) Lo spin-off si è reso gravemente inadempiente dei termini e delle condizioni stabiliti nella convenzione con l'Università di cui al successivo art. 10.

(iii) Nessuno dei proponenti risulta effettivamente impegnato nelle attività dello spin-off.

(iv) La quota di partecipazione al capitale sociale riferibile direttamente o indirettamente al personale autorizzato dell'Università, scende, dopo la costituzione, al di sotto del 20%, salvo che ciò non dipenda dall'effetto diluitivo connesso ad aumenti di capitale diretti a consentire l'ingresso nel capitale sociale di finanziatori istituzionali al capitale di rischio.

(v) Lo spin-off sia soggetto a direzione e coordinamento di un'impresa anche individuale che non svolge istituzionalmente attività di investimento nel capitale di rischio.

(vi) Siano trascorsi dieci anni dalla data di costituzione dello spin-off.

Alla scadenza del decimo anno dalla costituzione dello spin-off, ove questo stia ancora svolgendo attività coerenti con la missione istituzionale indicata nello statuto e non si siano verificate altre cause di perdita della qualità di spin-off, al personale di Ateneo ancora impegnato nelle relative attività si applica l'art. 6, comma 10bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2
Soci proponenti e altri partecipanti

1. La costituzione di uno spin-off può essere proposta:

a) Da uno o più professori o ricercatori dell'Università di Brescia, purché ancora in servizio alla data di presentazione della proposta.

b) da uno o più professori o ricercatori dell'Università di Brescia congiuntamente a uno o a più unità di personale tecnico-amministrativo.

c) Da uno o più dottorandi dell'Università di Brescia.

Per ricercatori, ai sensi del presente comma, si intendono, oltre ai ricercatori, ricercatori a tempo Indeterminato e a tempo determinato, anche gli assegnisti, secondo le varie tipologie contrattuali di volta in volta previste dalla normativa vigente.

2. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare alle attività e/o al capitale sociale dello spin-off, compatibilmente con il rispettivo regime giuridico di lavoro o di impiego: (i) i dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo dei docenti e dei ricercatori, (ii) i titolari di assegni di ricerca o di altri contratti per la ricerca, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; (iii) gli studenti dei corsi di studio impegnati in attività di ricerca certificata dal proponente, purché coerente con l'oggetto sociale dello spin-off, (iv) i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato; (v) i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica italiana o straniera, compatibilmente con i regimi autorizzatori per ciascuno previsti, anche a norma del presente Regolamento. Il personale tecnico-amministrativo è ammesso a partecipare al capitale sociale dello spin-off, compatibilmente con il rispettivo regime giuridico di lavoro e impegno, purché, nel caso di

personale a tempo pieno, eventuale attività all'interno dello spin-off sia svolta fuori dall'orario di lavoro.

Art. 3
Procedura di costituzione degli spin-off

1. La proposta di costituzione dello spin-off è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di afferenza dei proponenti e del Senato Accademico, sentita la competente Commissione proprietà intellettuale e spin-off. Spetta, altresì, al Consiglio di Amministrazione la decisione sull'eventuale acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale dello spin-off. La medesima delibera di approvazione contiene l'autorizzazione per il personale proponente e partecipe dell'attività dello spin-off, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della richiamata legge 240/2010. Detta autorizzazione si intende valida fino a revoca, ovvero fintanto che lo spin-off conserva la relativa qualifica ai sensi del presente Regolamento. In caso di spin-off proposto da soggetti appartenenti a diversi dipartimenti, questi dovranno esprimere separatamente il proprio parere.
2. Il parere del Consiglio di Dipartimento di afferenza dei proponenti deve essere reso previa verifica (i) della esistenza di risultati di ricerca che lo spin-off è diretto a valorizzare, (ii) della coerenza tra il profilo dei proponenti e le attività che lo spin-off intende svolgere, (iii) della insussistenza di conflitti di interesse tra le attività dello spin-off e quelle dei proponenti in quanto appartenenti al Dipartimento, (iv) di assenza di rischi di alterazione delle dinamiche di concorrenza tra le attività in autofinanziamento del Dipartimento e quelle che lo spin-off intende svolgere.
3. In caso di spin-off partecipato, all'atto dell'approvazione dello spin-off, il Consiglio di Amministrazione dell'Università provvede a designare il componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off riservato alla nomina dell'Università, nel rispetto delle norme sulle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
4. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese *spin-off* i proponenti dell'iniziativa.
5. La proposta di spin-off deve essere corredata da un progetto imprenditoriale, che viene specificamente valutato dalla Commissione proprietà intellettuale e spin-off di Ateneo, contenente:
   a) la proposta di statuto dello spin-off, con chiara indicazione dell'oggetto sociale, riferibile inequivocabilmente all'attività di valorizzazione dei risultati della ricerca;
   b) la precisa configurazione dei risultati della ricerca che si intende valorizzare mediante la costituzione dello spin-off e le ragioni per le quali non è praticabile una soluzione di valorizzazione alternativa;
   c) gli obiettivi, le prospettive economiche di massima e il mercato di riferimento;
   d) il piano finanziario di massima, su base triennale, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità economica dello spin-off e le fonti di finanziamento, nonché una indicazione dell'assetto organizzativo, ai sensi dell'art. 2086 c.c., atto a consentire la tempestiva rilevazione di possibili stati di crisi e l'assunzione di idonee iniziative;
   e) i diritti di proprietà intellettuale mediante i quali si assumono protetti i risultati dell'attività di ricerca e una proposta di regolazione dei rapporti tra lo spin-off e

l'Università di Brescia in ordine alle modalità e ai termini di sfruttamento della proprietà intellettuale;

f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutarne la compatibilità con i compiti didattici e di ricerca in seno all'Università, ai sensi della normativa vigente in materia;

g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione prevista per l'Università di Brescia;

h) la dichiarazione di assenza dei conflitti di interesse e di non concorrenza dell'attività proposta con quelle di didattica, ricerca e terza missione svolte istituzionalmente dall'Università e dalle strutture dipartimentali.

6. I proponenti e i soci dello spin-off, con effetto dalla data di autorizzazione, sono impegnati a far sì che il conto economico dello spin-off non contempli più di un terzo di fatturato proveniente direttamente da commesse dell'Università per due esercizi successivi. Qualora si verifichi il superamento del limite, la società deve darne immediata comunicazione motivata alla Commissione proprietà intellettuale e spin-off, che valuta eventuali profili di conflitto di interesse ed azioni correttive da proporre al Consiglio di Amministrazione.

Art. 4
Rapporti tra Università e spin-off

1. I rapporti tra l'Università di Brescia e lo spin-off vengono regolati da apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'approvazione dello spin-off ai sensi dell'art. 3, comma 1, previo parere positivo della Commissione proprietà intellettuale e spin-off e del servizio di Ateneo di volta in volta incaricato della gestione delle attività di spin-off, sulla base del modello predisposto a cura di quest'ultimo. Qualora sia previsto l'accesso dello spin-off alle attrezzature dipartimentali, la convenzione deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di Dipartimento presso il quale venga eventualmente richiesta ospitalità. La convenzione disciplina:

a) le modalità di utilizzo dei locali e delle attrezzature dipartimentali, eventualmente stabilendone il prezzo e/o gli oneri derivanti dall'uso nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione;

b) l'indicazione della quota delle spese di funzionamento (acqua, energia elettrica, telefono, gas riscaldamento, pulizie, etc.) che gli spin-off dovranno rimborsare all'Università a fronte dell'utilizzo delle strutture;

c) i servizi che, sulla base della richiesta dello spin-off, l'Università riterrà opportuno erogare come supporto agli spin-off, specificandone l'onere economico;

d) la disciplina dell'accesso all'Università di Brescia di personale estraneo;

e) la definizione degli accordi necessari al rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dalla normativa vigente.

f) le modalità e le forme con le quali lo spin-off procederà alla raccolta e alla gestione dei dati in conformità alle norme vigenti in materia di trattamento di dati personali ovvero, nel caso di dati il cui trattamento faccia capo all'Università, le modalità con le quali intende accedere e le garanzie che fornisce in ordine al rispetto delle misure di protezione.

2. La permanenza degli spin-off all'interno delle strutture dell'Università, limitatamente alla disponibilità di spazi di queste ultime e secondo le regole fissate dalla stessa nella convenzione di cui al presente articolo, non potrà eccedere i tre anni. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta, alle condizioni che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta della Commissione proprietà intellettuale e spin-off, ricorrendo ragioni di convenienza o opportunità e sempre fatta salva la disponibilità di spazi.
3. Con apposito accordo, da prevedersi ai sensi del successivo articolo 10 l'Università e lo spin-off regolano l'accesso di quest'ultimo ai diritti di proprietà intellettuale e ai risultati della ricerca dell'Università che lo spin-off intende valorizzare, nonché il regime della proprietà intellettuale derivata.

Art. 5
Partecipazione dell'Università

1. La partecipazione dell'Università nello spin-off, che potrà consistere anche a fronte di soli conferimenti di beni in natura, non potrà superare il 24,9% del capitale sociale, salvo che una quota di capitale maggiore risulti da operazioni di riorganizzazione deliberate dall'assemblea dei soci e sempreché la partecipazione complessiva non comporti l'assunzione del controllo da parte dell'Università. La partecipazione dovrà prevedere il diritto dell'Università alla nomina di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off.
2. Agli spin-off partecipati dall'Università di Brescia trovano applicazione le disposizioni delle Linee guida per la partecipazione dell'Università degli Studi di Brescia in Enti, organismi e soggetti di diritto pubblico e privato approvate dall'Università di Brescia. Gli statuti societari dovranno necessariamente contenere le disposizioni idonee ad assicurare all'Università i diritti e le garanzie previsti nelle Linee guida.
3. La Commissione proprietà intellettuale e spin off monitora e riferisce annualmente i risultati delle attività dello spin off al Senato e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, al fine di fornire elementi utili agli Organi per le valutazioni di cui all'art.1, comma 5 del presente Regolamento.
4. La partecipazione dell'Università al capitale sociale dello spin-off è unicamente subordinata alla presenza, nello statuto societario, di una opzione di tipo put a favore dell'Università e verso i soci dello spin-off, da esercitarsi al valore patrimoniale della partecipazione al momento dell'esercizio dell'opzione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 6
Disciplina delle incompatibilità

1. Il Rettore, i membri del Senato Accademico, i membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri della Commissione proprietà intellettuale e spin-off, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di

Amministrazione dello spin-off, del quale non sia socio o proponente, dall'Ateneo di appartenenza. Il servizio di Ateneo responsabile della gestione delle attività di spin-off, di concerto con l'ufficio personale dell'Università, provvede alla verifica e alla segnalazione dell'eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità.

2. Lo svolgimento dell'attività a favore degli spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento dei compiti didattici e di ricerca legati al rapporto di lavoro con l'Università, né con le attività in conto terzi, disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo. Qualora la partecipazione alle attività dello spin-off divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

3. Il Direttore del Dipartimento di afferenza e il Presidente del Consiglio del corso di studio di appartenenza vigilano sul rispetto di quanto sancito ai commi precedenti in ordine al rispetto dei doveri istituzionali dei proponenti e/o soci dello spin-off. Qualora il Presidente del Consiglio di corso di studio sia tra i proponenti e/o soci dello spin-off, le funzioni di vigilanza competono al Direttore del Dipartimento.

Art. 7
Partecipazione del personale alle attività degli spin-off e conflitto di interesse

1. L'approvazione di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento implica, per il personale proponente l'attivazione di uno spin-off con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'autorizzazione allo svolgimento di attività a favore dello spin-off. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin-off attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, nel rispetto della vigente normativa in materia di incarichi retribuiti.

2.Il personale docente e tecnico amministrativo a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin-off, intenda prestare attività retribuita a favore dello stesso deve chiedere agli organi competenti apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi retribuiti, ferma restando l'osservanza per ogni altro aspetto di quanto previsto ai commi precedenti.

3.Il rappresentante dell'Università, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off, deve riferire alla Commissione proprietà intellettuale e spin-off almeno una volta all'anno per iscritto sullo spin-off, fornendo ogni elemento utile per la valutazione dell'andamento dello stesso.

4.Tutti coloro che sono autorizzati alla partecipazione alle attività dello spin-off sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Università le circostanze rilevanti che incidono sulla missione dello spin-off e sulle relative attività di valorizzazione dei risultati della ricerca. È fatto salvo il diritto dell'Università di chiedere in ogni tempo informazioni scritte alle imprese spin-off, che saranno tenute a fornire risposta scritta entro 30 giorni dalla richiesta. La mancata comunicazione delle circostanze rilevanti per lo spin-off, così come la mancata fornitura delle informazioni richieste dall'Università sarà valutata sul piano disciplinare.

5. È fatto espressamente divieto allo spin-off e al personale dell'Università che partecipa allo

stesso di svolgere attività in concorrenza con le funzioni istituzionali dell'Ateneo, nonché con l'attività per conto terzi svolta dall'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello spin-off anche successivamente alla fase di costituzione e finché permane la qualifica di spin-off in capo alla società. Chiunque ne venga a conoscenza, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive e/o potenziali, che riguardano il personale coinvolto nello spin-off e le attività di quest'ultimo.
6. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off o start up deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

Art. 8
Partecipazione degli assegnisti di ricerca e di dottorandi agli spin-off

1. I titolari di assegni di ricerca (e di altre forme contrattuali) ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non retribuita, compatibilmente con le attività loro assegnate, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento, previo parere del responsabile della ricerca, e del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.
2. In tutti i casi in cui il responsabile dell'assegno di ricerca (o di altra forma contrattuale) debba autorizzare attività del titolare dell'assegno o del contratto a favore dello spin-off di cui lo stesso responsabile è proponente e/o socio e/o amministratore, questi risponde delle eventuali conseguenze connesse con il mancato conseguimento degli obiettivi accademici previsti per l'assegnista o per il contrattista e per il mancato o insufficiente svolgimento dei loro doveri istituzionali.

Art. 9
Uso del logo

1. Tutti gli spin-off sono tenuti all'osservanza delle norme previste nel Manuale di identità visiva di UNIBS di volta in volta vigente al momento di approvazione dello spin-off
2. Agli spin-off è concesso in uso, previa stipula di apposita licenza approvata dal Consiglio di Amministrazione di UNIBS, il logo dell'Università degli Studi di Brescia". Il contratto di licenza deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo dello spin-off di tenere indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.
3. In caso di perdita dello status di spin-off ai sensi dell'art. 1, comma 4, sarà vietato l'utilizzo di qualsiasi logo o nome dell'Università da parte dello spin-off.

Art. 10
Proprietà intellettuale

1. L'accesso dello spin-off ai diritti di proprietà intellettuale di cui sia titolare l'Università e

che lo spin-off intende valorizzare è regolato da apposito accordo, che dovrà essere approvato contestualmente all'approvazione dello spin-off, sentita la Commissione proprietà intellettuale e spin-off.

2. La convenzione di cui al comma precedente dovrà prevedere, tra l'altro, (i) una riserva a favore dell'Università per gli usi della proprietà intellettuale a fini di didattica, disseminazione e ricerca, purché ciò non comprometta le ragioni commerciali dello spin-off, (ii) le condizioni economiche dello sfruttamento.
3. La titolarità delle invenzioni e di ogni altro trovato di cui sia autore o inventore il personale autorizzato dell'Università di Brescia, che siano stati conseguiti nell'ambito delle attività istituzionali dello spin-off e rientranti nell'oggetto sociale, appartengono di diritto all'Università di Brescia, ma si intendono automaticamente ricomprese nella convenzione di cui al comma 1 e assoggettate ai medesimi termini e condizioni.
4. In nessun caso lo spin-off potrà essere titolare, in tutto o in parte, di diritti di proprietà intellettuale su risultati conseguiti da personale autorizzato dell'Università di Brescia e che siano del tutto estranei ai risultati alla cui valorizzazione lo spin-off è diretto.

Art. 11
Partecipazione dello spin-off ad altre società

1. Qualora lo spin-off intenda assumere una partecipazione in una società terza è tenuto a:
a) acquisire il preventivo assenso da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Brescia, previo parere della Commissione proprietà intellettuale e spin off;
b) trasmettere annualmente il bilancio o il progetto di bilancio e una relazione sulle attività della partecipata, preventivamente rispetto l'approvazione del bilancio dello spin-off.
2. Le autorizzazioni rilasciate al personale dipendente non si estendono automaticamente alle attività svolte a favore delle società partecipate dallo spin-off stesso.

Art. 12
Ambito di applicazione del presente Regolamento

Al fine di consentire un trattamento omogeneo tra le varie situazioni, il presente Regolamento si applica, a partire dalla sua entrata in vigore, anche agli spin-off dell'Università di Brescia già costituiti. Gli spin-off già costituiti alla data di entrate in vigore del presente Regolamento hanno sei mesi di tempo per disporre eventuali adeguamenti alla nuova disciplina.